

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 012CSA– RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 2016

I^o COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2016 INFLITTA AL CALCIATORE CAZE DA SILVA THIAGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA LEGA PRO CATANIA/AKRAGAS DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016)

Il Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 18.10.2016 al calciatore Caze Da Silva Thiago.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro di Coppa Italia Lega Pro Catania/Akragas disputato il 21.8.2016, il Caze Da Silva Thiago, già ammonito in precedenza per proteste, reiterava il comportamento minaccioso nei confronti dell'Arbitro procedendo a colpirlo con una testata, che provocava allo stesso momentaneo dolore al naso (sanzione aggravata per la qualifica di capitano).

Avverso tale provvedimento la Società S.S. Akragas Città dei Templi ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.8.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, la società ricorrente, in sede di dibattimento, formulava la rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso formulata in udienza dalla società S.S. Akragas Città dei Templi S.rl. di Agrigento e dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MELFI/CASERTANA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016)

La Casertana F.C. S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.9.2016 inflitta al Sig. Salomone Cesare, seguito gara Melfi/Casertana del 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016), per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara, dopo aver volontariamente abbandonato la panchina.

La ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare contesta, dell'arbitro stesso, sia l'operato durante la gara sia l'inesattezza di quanto riportato nel referto in ordine alle parole espresse dal Salomone nei confronti della terna arbitrale.

Infine, per quanto riguarda l'allontanamento del Salomone dalla panchina, rileva che il fatto stesso è dipeso non dalla volontà dello stesso dirigente della Casertana, bensì da quella dell'arbitro, come riportato nel referto dell'Assistente n. 1.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente lamenta l'approssimazione con la quale è stato redatto il referto e, di conseguenza, la condanna da parte del Giudice e chiede, in virtù di ciò, che la sanzione venga diminuita e contenuta nei minimi edittali.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal sig. Salomone Cesare nei confronti della terna arbitrale, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, lo stesso si è allontanato dalla panchina non per propria volontà bensì per provvedimento dell'arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta ridetermina la sanzione dell'inibizione sino alla data del 12.09.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. LUCI ANDREA (A.S. LIVORNO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE PRO VERCELLI/LIVORNO DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 30.8.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro amichevole Pro-Vercelli/Livorno, disputato in data 20.8.2016 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Andrea Luci la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver pronunciato "*reiterate frasi offensive verso l'arbitro*". Il Giudice Sportivo precisava, inoltre, in sede di decisione, che la sanzione irrogata era stata determinata in misura superiore in ragione dell'aggravante costituita dalla natura amichevole dell'incontro.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Luci, il quale assumeva l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che (i) le frasi rivolte al Direttore di gara non potevano qualificarsi come offensive e (ii) non vi sarebbe stata reiterazione delle stesse, in quanto proferite consecutivamente in un unico contesto. Il calciatore rilevava, altresì, come l'aggravante contestata, sebbene non tipizzata dal Codice di Giustizia Sportiva, viene ritenuta dalla giurisprudenza costante circostanza attenuante.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 9 settembre 2016, è presente, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, come le espressioni pronunciate dal Sig. Luci non possano che essere considerate come gravemente ingiuriose, in ragione non solo del contenuto, ma anche del modo con cui le stesse sono state pronunciate, modo che l'Arbitro, secondo quanto risulta dal referto da quest'ultimo redatto, definisce "*aggressivo e minaccioso*". Fermo quanto sopra, la Corte, ad ogni modo, rileva che, contrariamente a quanto riportato nella decisione del Giudice Sportivo, non vi è stata reiterazione della condotta del calciatore in questione, in quanto le frasi oggetto di contestazione sono state pronunciate nell'ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità. Tale circostanza, unitamente all'irrilevanza, ai fini della determinazione della sanzione, della natura amichevole dell'incontro, comporta la necessità di ridefinire l'entità della sanzione irrogata, al fine di renderla più congrua all'effettiva condotta posta in essere dal Sig. Luci.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Luci Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio